

STATUTO

"ALPHABET" - ONLUS

Via Marino n. 59 - Caserta (CE) - C.F. 93082860615

Articolo 1 - Costituzione

E'costituita, secondo i canoni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997, l'Associazione "ALPHABET Onlus". La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dovrà essere usato nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Durata

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 3 - Sede sociale

L'Associazione ha sede in Caserta alla via Antonio Marino n. 59.

Il Consiglio Direttivo può all'occorrenza procedere all'istituzioni di sedi secondari in Italia e all'estero.

Articolo 4 - Scopo sociale

L'Associazione "ALPHABET" è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) apartitica, le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997.

L'Associazione ha la finalità di operare a favore delle persone "Sorde", ovvero di coloro che hanno una perdita uditiva grave e comunque di tutte le persone che abbiano un deficit grave ad uno degli organi sensoriali o agli arti.

In particolare, l'Associazione ha come obiettivo:

- promuovere ogni azione che abbia come scopo l'integrazione, la crescita culturale, il superamento dell'impatto dell'handicap uditivo e di altro genere, delle barriere discriminatorie che impediscono la piena inclusione sociale, la valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone sorde;
- promuovere la formazione a tutti i livelli (universitari, scolastici e professionali ecc) per le perone sorde;
- tenere contatti con associazioni, Centri ed altre Istituzioni che operano nel campo nazionale ed internazionale a favore delle persone "Sorde" e comunque handicappate, al fine di studiare ed attuare azioni comuni;
- qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- attività di autofinanziamento;
- ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett c) del D.lgs. n. 460/1997 l'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, quali ad esempio, l'organizzazione di seminari, spettacoli, convegni, incontri, fiere, mostre, eventi culturali o educativi per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali;
- per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

Articolo 5 - Soci

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione, ed in genere tutte le persone fisiche, le Società di persone o di capitali, gli Enti, le Associazioni e le Fondazioni, con o senza personalità giuridica.

Articolo 6 - Categorie di soci

Nell'Associazione si distinguono

a) Soci fondatori; b) Soci ordinari; c) Soci sostenitori; d) Soci onorari.

Sono **Soci fondatori** coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tuttavia facoltà di assimilare alla categoria di Soci fondatori altri soci che acquisiscono le medesime prerogative.

Sono **Soci ordinari** tutti coloro la domanda di adesione dei quali è stata accolta ed è in regola con il versamento delle eventuali quote associative stabilite nel Consiglio Direttivo.

Sono **Soci sostenitori** coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, si obbligano a fornire un contributo esclusivamente economico dell'attività dell'Associazione.

Sono **Soci onorari** personalità ed Enti che si siano particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno alle attività dell'Associazione e, come tali, ammessi a soci dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Quote associative

E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire il versamento di quote associative annuali minime, eventualmente differenziate per le diverse categorie di soci, ed anche con riferimento ai requisiti dei soci stessi (persone fisiche, Società, Associazioni e persone giuridiche).

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, stabilire quote di ingresso per i nuovi soci, da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote straordinarie, per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

Articolo 8 - Ammissione, recesso, esclusione e decesso dei Soci

Per essere ammessi in qualità di socio, deve essere presentata apposita domanda di iscrizione e versata la quota di ingresso, qualora istituita. La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di conoscenza e condivisione, da parte del richiedente, dello statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione, senza obbligo di motivazione, nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione la quota anticipata deve essere retrocessa.

Il Consiglio Direttivo può conseguentemente deliberare, nell'interesse dell'Associazione, senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile e insindacabile, l'esclusione del socio, per gravi motivi, che:

a) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, oppure alle deliberazioni legalmente assunte dagli Organi sociali;

b) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o negli eventuali regolamenti dell'Associazione oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi competenti;

c) in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini fra i soci;

d) per ogni altro grave motivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

All'associato maggiore di età l'adesione all'Associazione garantisce il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Il socio potrà recedere dall'Associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente che ne darà comunicazione al direttivo ed il recesso sarà operativo dal momento dell'istanza.

Articolo 9 - Effetti della perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio determinerà l'immediata sospensione di ogni forma di servizio e di assistenza.

In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all'ex-socio od ai suoi aventi diritto liquidazione di somma alcuna, anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate ed al patrimonio sociale.

Articolo 10 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) patrimonio netto, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso versate dai soci e da qualsiasi somma prevenuta all'Associazione da tale titolo;

b) ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

c) contributi di enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri.

Articolo 11 - Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote sociali, ordinarie e straordinarie, eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo;

b) dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;

c) dai contributi ricevuti per gli eventuali servizi erogati;

d) dai contributi di enti pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri;

e) da eventuali donazioni e/o disposizioni testamentarie;

f) dalla raccolta di fondi per le iniziative sociali;

g) dalle offerte dei soci e di terzi, per specifiche iniziative benefiche;

Articolo 12 - Convenzioni e Contributi

L'associazione può stipulare convenzioni con enti ed Organismi internazionali, nazionali ed altri soggetti giuridici, pubblici e

privati ed i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività. L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale, ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici politici, sociali o sindacali dei soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'associazione.

Articolo 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione al 31 dicembre dell'anno in corso.

Articolo 14 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo, provvede alla redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello in cui il bilancio si riferisce.

Articolo 15 - Avanzi di gestione

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16 - Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) gli Organi, se nominati, del Consiglio Direttivo eventualmente preposti a singoli settori.

Articolo 17 - Durata

La permanenza nelle cariche è fissata in tre anni con possibilità di rieleggibilità.

Articolo 18 - L'Assemblea dei Soci - Composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci fondatori, ordinari e onorari in regola con il versamento delle eventuali quote associative, compresa quella dell'anno in cui si svolge l'assemblea ed iscritti da almeno due

anni.

Articolo 19 - Convocazione

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine di giorno, deve essere alternativamente:

- a) spedito a mezzo lettera ordinaria;
- b) esposto mediante affissione nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- c) inviato a mezzo fax o e-mail.

Il presente avviso, a tutti gli effetti, valido l'avviso di convocazione inviato al domicilio risultante dal libro soci.

La convocazione deve contenere

- a) la data ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea, in prima convocazione;
- b) la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea, in seconda convocazione che può aver luogo, decorsa un'ora dalla prima;
- c) l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente:

- a) sentito il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo riterrà opportuno;
- b) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci ordinari.

I richiedenti sono tenuti ad elencare nella domanda gli argomenti da trattare (che devono essere di pertinenza dell'Assemblea).

Articolo 20 - Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, l'Assemblea elegge un proprio Presidente tra i Soci (fondatori e ordinari).

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Il processo verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Articolo 21 - Attribuzioni

L'Assemblea

- a) stabilisce le direttive generali dell'Associazione;
- b) delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale, sulla base delle normative di legge in materia;
- d) delibera su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei suoi componenti, che può variare da un minimo di tre membri ad un massimo di sette.

La possibilità per i soci di partecipare alle votazioni relative alla nomina del Consiglio Direttivo è vincolata dal fatto che l'iscrizione all'Associazione sia avvenuta almeno 24 mesi prima dell'Assemblea in questione.

Articolo 22 - Rappresentanza dei soci in assemblea

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. In Assemblea, ciascun socio dispone di un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio può essere portatore, in Assemblea, oltre che del proprio voto, di un massimo di 2 (due) deleghe in rappresentanza di altrettanti soci, potendo quindi esprimere fino ad un massimo di tre voti.

Articolo 23 - Quorum

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci fondatori e ordinari;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci fondatori ed ordinari.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti.

Non si considerano voti espressi i voti di astensione.

Articolo 24 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) e da un massimo di 9 (nove) membri.

Il numero dei componenti, che dovrà essere sempre in numero dispari, è stabilito dall'assemblea prima di procedere alla nomina.

Deve essere eletto fra i Soci fondatori (e tra quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'articolo 6) almeno il cinquanta per cento (50 %) (arrotondato all'unità superiore) dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il **Consiglio Direttivo** elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario Generale è responsabile della verbalizzazione e formalizzazione delle delibere e degli atti dell'Associazione; cura, tra l'altro, l'eventuale archivio dell'Associazione, l'elenco dei soci ed i rapporti con gli stessi.

Il Tesoriere cura gli adempimenti economici associativi ed è responsabile della tenuta dei libri contabili, dei conti correnti e dei beni dell'Associazione. Accerterà (ove affidata a terzi) la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente e procede ad atti di ispezione e controllo.

Le funzioni di Segretario Generale e Tesoriere sono cumulabili

Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i componenti in carica provvedono alla nomina per cooptazione di nuovi Consiglieri. I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea che procede a nuove elezioni.

Articolo 25 - Adunanza e validità delle deliberazioni consiliari

Il Consiglio Direttivo si riunisce nell'ambito del territorio nazionale almeno una volta ogni sei mesi ed in ogni caso:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti all'ordine del giorno che devono essere pertinenti con l'Attività dell'Associazione. L'avviso della convocazione deve essere diramato dal Presidente di norma tre giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza, con telegramma, fax o email da spedirsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente. Per la validità delle adunanze occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Delle riunioni è redatto il verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Segretario della seduta.

Articolo 26 - Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio; è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha piena responsabilità e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In via di esemplificazione compete al Consiglio Direttivo:

- a) istituire e stabilire la misura delle quote associative annuali e straordinarie;
- b) introdurre quote di ingresso per i nuovi soci, da attribuire al patrimonio sociale, fissandone la misura;
- c) emanare eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e regolamenti specifici per settori territoriali e di attività;
- d) decidere in ordine all'ammissione di nuovi soci ed all'equiparazione di soci alla categoria dei Soci fondatori; nominare i soci onorari; pronunciare la decadenza e la radiazione di soci; convenire l'adesione dell'Associazione ad altri organismi, nazionali ed internazionali;
- e) compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli che per la legge sono riservati all'assemblea.

Articolo 27 - Compiti e attribuzioni

Il Presidente presiede la direzione e l'amministrazione dell'Associazione. Ha la firma per tutte le operazioni sociali; stipula i contratti; ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare allo scopo Avvocati e Professionisti.

Nei casi di urgenza, assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta. Il Presidente che ha cessato il mandato può assistere il Presidente in carica (che lo richieda) con funzioni consultive per un anno, partecipando in tale

veste alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue facoltà sono attribuite al Vicepresidente.

Articolo 28 - Personalità giuridica

L'Associazione potrà richiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.

Articolo 29 - Delegazioni ed uffici distaccati

Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire dovunque delegazioni ed uffici distaccati, su tutto il territorio Nazionale, nonché su quello Comunitario ed Internazionale.

Il Presidente può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici distaccati.

Articolo 30 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea dei soci che provvedono a nominare uno o più liquidatori, nel rispetto dell'articolo 21 del Codice Civile. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Articolo 31 - Giudizio Arbitrale e clausola compromissoria

Le controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione sono demandate al giudizio di tre arbitri dei quali:

- a) i primi due, nominati da ciascuna delle parti;
- b) il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dei primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere al quale si rivolgerà il più diligente nei dieci giorni dalla precedente nomina.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Articolo 32 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.

Caserta, lì 31/07/2013

Gli associati

Tronco Anna

Orabona Angela

Tronco Elio